



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 18 del 05/02/2013

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 2013, n.6

“Modifiche e integrazioni all’articolo 5 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), modificata e integrata dalla legge regionale 1° agosto 2011, n. 21 e all’articolo 4 della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 23.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art.1

Modifiche e integrazioni all’articolo 5
della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14

1. All’articolo 5 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), modificata e integrata dalla legge regionale 1° agosto 2011, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) alla lettera c) del comma 3, dopo le parole: “realizzata con la ricostruzione”, sono inserite le seguenti: “nel caso in cui il reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali avvenga in aree diverse da quella oggetto dell’intervento previsto dall’articolo 3.”;

b) il primo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: “Qualora sia dimostrata l’impossibilità di reperire gli spazi per i parcheggi pertinenziali, per i soli interventi di cui alla lettera c) del comma 3, è consentito monetizzare tali spazi provvedendo al pagamento al Comune di una somma commisurata al costo di acquisizione di aree omogenee.”.

Art. 2

Semplificazione in materia di edilizia

1. L'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI) e l'Unione delle Province italiane (UPI Puglia), a seguito di specifica intesa, individuano i comuni della Regione ricadenti nelle sole zone dichiarate a basso grado di sismicità "3" e "4" che, in deroga a quanto disposto dalla legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36 (Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali), e dai decreti attuativi del Presidente della Giunta regionale 23 febbraio 2010, n. 177 e 29 giugno 2010, n. 769, sono autorizzati, dalla data di entrata in vigore della presente legge, al rilascio diretto delle attestazioni di avvenuto deposito, di cui all'articolo 93 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, previa verifica della completezza della prescritta documentazione e successiva trasmissione degli atti all'amministrazione provinciale competente per territorio.

2. A seguito dell'avvenuta intesa di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale provvede, con decreto, a modificare la disciplina regionale in materia di trasferimento di funzioni riguardanti l'edilizia sismica, ai sensi della l.r. 36/2008.

Art. 3

Interventi in materia di difesa delle opere idrauliche

1. La Regione, fatte salve le funzioni amministrative trasferite in materia, ai sensi della l.r. 36/2008, al fine di razionalizzare e ottimizzare l'esecuzione di interventi straordinari a salvaguardia delle opere idrauliche e dei corsi d'acqua pubblica, individua, nell'ambito della propria organizzazione, un unico centro di responsabilità amministrativa (CRA), deputato alla programmazione, al finanziamento e alla realizzazione delle opere urgenti di protezione, sicurezza e mitigazione del rischio idraulico.

Art. 4

Mappatura georeferenziata delle reti dei sottoservizi

1. Al fine di costituire la necessaria base informativa a disposizione della utenza pubblica e privata e assicurare il massimo grado di efficienza e protezione delle strutture e delle infrastrutture al servizio della pubblica e privata incolumità, le amministrazioni comunali si dotano di specifico database relativo a tutte le reti di sottoservizi omogenee, a copertura territoriale, da integrare nel Sistema informativo territoriale (SIT) regionale.

2. La mappatura con tecnica georeferenziata delle reti tecnologiche e delle reti di servizi presenti nel sottosuolo deve essere oggetto di sistematica attività di revisione e affinamento tale da consentire l'individuazione del contenuto minimo obbligatorio per la costruzione del database delle reti di sottoservizi di cui al comma 1.

3. Entro e non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni comunali, anche avvalendosi degli operatori/gestori di servizi, per le attività di implementazione e aggiornamento della mappatura sono obbligate a dotarsi della infrastruttura informatizzata di cui ai commi 1 e 2.

Art. 5

Modifica all'articolo 4 della legge regionale

13 dicembre 2004, n. 23

1. Il comma 1 bis dell'articolo 4 della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 23 (Razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti), inserito dall'articolo 4, lettera b), della legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35, è sostituito dal seguente:

“1 bis Tutti gli impianti devono essere dotati della apparecchiatura self-service prepayment e, all'interno dei centri abitati, devono inoltre garantire il servizio assistito.”.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 5 febbraio 2013

VENDOLA